

PREFAZIONE

Potrebbe suscitare perplessità, per un testo che nasce in ambito giuridico, inserire nel suo catalogo delle idee parole come mare, olivi, Costituzione, mucche, maiali, cani, cucina, archivi, sentenze, pasta, pomodori, diritti e varie altre. Si intravede, quindi, già una prima sfida: lessicale, culturale, etica, giuridica. Siamo ai confini delle categorie viventi ma anche, come vedremo, di altri ambiti che qui, volutamente, si intrecciano, si confondono e si contaminano, facendosi scoprire, infine, vicini e interconnessi.

L'isola è una metafora irrinunciabile. Il luogo dove tutto può arrivare e tutto ripartire. Uno spazio che offre visioni nitide di realtà più grandi e complesse, dove il mare stempera le emozioni e livella le differenze. La storia dell'isola di Gorgona, il più piccolo e settentrionale avamposto dell'Arcipelago Toscano, porta nell'etimo stesso (le mitiche Gorgoni e il movimento del gorgo) la vocazione al pericolo, all'ignoto, impastata di ostacoli e opportunità, di spiragli e chiusure, di mareggiate e bonacce.

Improbabile, quanto comprensibile, luogo di detenzione, di arrivi, di partenze, di dolori e di speranze ma – ed è quello che a noi più interessa – di sperimentazione, incontri e scambi. Quest'ultimi aspetti sono tra le note dominanti di questo libro, nato grazie a quel particolare spirito espresso da Gorgona negli ultimi 25 anni e che ha prodotto fatti e documenti segnalati e “presi in cura”, in modo del tutto inedito, da una docente di area giuridica e un medico veterinario di orientamento omeopatico. Una combinazione forse irrealizzabile se non ci fosse stata la mediazione di quest'isola che, a ben risalire la china dei temi e delle parole, conduce a quel termine “pesante”, Giustizia, cui fanno riferimento gli equilibri (la bilancia di Dike) tra le parti sociali, ma anche tra i cosiddetti stati di salute e di malattia, in continua ricerca di un'omeostasi in perenne dinamismo. Non solo. Partendo dall'interesse verso la tutela dei soggetti reclusi, i due curatori si sono ritrovati nel terreno comune della detenzione non umana, di quella incommensurabile dimensione del vivente, arbitrariamente chiamata “mondo animale” (in prevalenza domestico) che vive sotto il dominio dell'essere umano. I diritti degli umani appartenenti a fasce deboli, tra i quali le persone recluse, trovano strette analogie con

quelle degli animali non umani allevati, o variamente confinati, per esclusivi interessi della nostra specie. Alla fine le due aree – giuridica e medico-veterinaria – sono apparse meno distanti di quanto si potesse pensare, coagulandosi attorno a un’idea di un modello rieducativo nonviolento¹ ispirato a quella straordinaria e originale esperienza che si stava conducendo in questa piccola isola. In essa, infatti, esplorando territori di frontiera, era stata affrontata una delle questioni cruciali della nostra umanità: la relazione con gli altri animali che lì andava assumendo interessanti caratteri pedagogici, eticamente e costituzionalmente orientati ai principi del rispetto della diversità e dell’alterità, oltre ogni confine di specie. Come ormai ampiamente dimostrato, le relazioni tra violenza sugli animali e tra umani, sono molto strette e, quindi, favorire pratiche di sfruttamento e morte in un ambito, come quello detentivo, che dovrebbe restituire alla società civile persone rappacificate con le varie forme di crimine commesso, richiama le istituzioni preposte a un forte e consapevole senso di responsabilità. Il carcere di Gorgona, come è stato documentato, ha offerto questa opportunità diventando esperienza pilota, dopo aver superato la dimensione locale e fornito materia per un dibattito globale, reso ancora più attuale dalle emergenze antropogeniche che si profilano davanti i nostri occhi, ormai sempre più stanchi e assuefatti.

Nel porre sullo sfondo delle riflessioni che seguiranno la nostra Costituzione, dobbiamo necessariamente ricordare che, mentre lavoravamo alla correzione delle bozze, ci lasciava Stefano Rodotà, che a essa ha dedicato l’intera vita professionale e che, inoltre, figura tra i primi firmatari proprio dell’ap-

¹ In accordo con lo spirito di Aldo Capitini, adottiamo l’uso della parola *nonviolenza* così come specificato anche in una lettera scritta nel 2016 – consultabile in www.azionenonviolenta.it/la-parola-nonviolenza – in occasione della Giornata Internazionale della Nonviolenza, da un gruppo di studiosi, ricercatori, attivisti e amici della nonviolenza, all’Enciclopedia Treccani e all’Accademia della Crusca: «[v]orremmo sottolineare che nella letteratura odierna, nel linguaggio giornalistico e nei contesti politici e sociali che si rifanno agli ideali nonviolenti è invalso l’uso della parola scritta tutta unita. Questo fatto sottolinea il carattere positivo e propositivo della nonviolenza; non si tratta infatti del semplice rifiuto della violenza ma anche della ricerca di una nuova soluzione sia tramite una metodologia d’azione che uno stile di vita. Questa proposta è rintracciabile in generale nella letteratura italiana e, da tempo, nella letteratura del Movimento Nonviolento e in particolare negli scritti del suo fondatore, Aldo Capitini, docente di pedagogia all’Università di Cagliari e Perugia, che scrisse: “In questi ultimi tempi si è cominciato a scrivere *nonviolenza* in una sola parola, sicché si è attenuato il significato negativo che c’era nello scrivere non staccato da violenza, per cui qualcuno poteva domandare: ‘va bene, togliamo la violenza, ma non c’è altro?’ Se si scrive in una sola parola, si prepara l’interpretazione della nonviolenza come di qualche cosa di organico, e dunque, come vedremo, di positivo”» (A. CAPITINI, *Le Tecniche della Nonviolenza*, Feltrinelli, 1967, p. 9).

pello per salvare il progetto Gorgona ². A lui e al suo impegno culturale, etico e politico è dedicato questo libro. Ma il legame con i temi che andremo ad affrontare, in chiave dichiaratamente multidisciplinare, sono tenuti ancora più coesi per via che Stefano Rodotà ha diretto con Paolo Zatti il Trattato di Bio-diritto, il cui sesto volume è interamente dedicato alla cosiddetta Questione Animale ³. Ecco che iniziamo a intravedere le interconnessioni esistenti tra Costituzione, (bio)diritti degli animali e quella rieducazione tanto invocata, insieme al successivo reinserimento sociale, come scopo ultimo della pena.

Infine, il perché del titolo. Le tre parole scelte aprono un mondo di fatti e di significati che attraversano la storia dell'umanità e delle relazioni con altri soggetti a cui attribuire o negare un nome. Quando evochiamo il termine "salvati" non possiamo impedire di unirlo a quei "sommersi" che Primo Levi ci ha restituito scuotendo nelle midolla le nostre coscienze. Le analogie con chi entra in un mondo dove quasi sempre se ne uscirà da morti (campi di sterminio, macelli), si fanno ancora più stringenti per le frequenti descrizioni dello scrittore torinese rispetto al processo di "bestializzazione" al quale erano sottoposti i deportati.

L'operazione era poco dolorosa e non durava più di un minuto, ma era traumatica. Il suo significato simbolico era chiaro a tutti: questo è un segno indelebile, di qui non uscirete più; questo è il marchio che si imprime agli schiavi e al bestiame destinato al macello, e tali voi siete diventati. Non avete più nome: questo è il vostro nuovo nome ⁴.

Una volta privati del nome e marchiati sulla pelle con un numero, milioni di esseri umani sono stati avviati verso una sistematica, intenzionale e degradante deumanizzazione ⁵, equivalente a uno spostamento verso la condizione dell'animale, in particolare quello cosiddetto d'allevamento. Questo dispositivo ha consentito di gestire come una mandria migliaia di individui inermi e di togliere loro la vita con la stessa disinvoltura e irresponsabile atrocità che si ritrova, da sempre e in ogni paese, nei luoghi di macellazione. Eliminare un numero è molto più semplice che uccidere un essere con un nome, un'identità, una storia e, quindi, dei diritti.

Nella piccola Gorgona è stato (per)seguito il principio opposto: per avvicinare l'umano all'individuo animale, e stabilire rapporti empatici senza

² V. Cap. 5, Allegati, *infra*, in questo volume.

³ S. CASTIGNONE-L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), *La Questione Animale*, Giuffrè, 2012.

⁴ P. LEVI, *I sommersi e i salvati*, Einaudi, 2007, pp. 92-93.

⁵ C. VOLPATO, *Deumanizzazione. Come si legittima la violenza*, Laterza, 2011.

reificazioni, bisognava superare la barriera del numero e introdurre la dimensione del nome. In questo modo è stato più semplice, elaborando, inoltre, i cosiddetti Decreti di Grazia, riconoscerne la senienza, il ruolo e i diritti e, in definitiva, partendo da alcuni, iniziare a salvare loro la vita. La storia della maialina Bruna è stata esemplare sotto questo profilo. Infine, poiché i rapporti tra viventi non sono mai unidirezionali, anche le persone ne hanno tratto apprezzabili benefici, grazie al lavoro arricchito dalle forze della natura e dalle relazioni con gli animali.

E quando veniva chiesto, soprattutto dai giovani, «chi erano, di che stoffa erano fatti, i nostri “aguzzini”», Levi rispondeva: «salvo rare eccezioni, non erano mostri, avevano il nostro viso, ma erano stati educati male»⁶.

Ecco, sentiamo questa urgenza, avvertiamo il pericolo di trascurare quell'educazione che, come la storia indica, potrebbe un giorno condurre verso territori inattesi e rischiosi.

Per questo motivo le riflessioni qui raccolte – procedendo dal generale al particolare, e corredate da contributi teorici di ambiti dottrinari contigui – intendono offrire testimonianze dirette e diversificate di attività rieducative che, superando ogni forma di violenza, possano aprire a nuove visioni e letture del mondo.

In questa prospettiva, Gorgona ha dimostrato di avere le competenze e lo spirito per “educare bene”, partendo da quella categoria di ultimi (umani e non umani) ritenuti sommersi e che, invece, si sono salvati perché nominati.

Silvia Buzzelli e Marco Verdone

Monza-Pisa, 10 ottobre 2017

⁶ P. LEVI, *I sommersi e i salvati*, cit., p. 159.

Capitolo I

LA LINEA DELL'ORIZZONTE

Parte I

IL SENSO COSTITUZIONALE DELLA RIEDUCAZIONE

di *Francesco Zacchè*

SOMMARIO: 1. La rieducazione fra orologi e cavalli. – 2. L'umanizzazione della pena *ex art. 27* comma 3 Cost. e 3 Conv. eur. dir. uomo. – 3. La finalità rieducativa espressa dall'art. 27 comma 3 Cost.: la risocializzazione del condannato. – 4. Per una esecuzione della pena "convenzionalmente e costituzionalmente orientata". – 5. Il ruolo del lavoro (nonviolento) nella risocializzazione del condannato.

1. La rieducazione fra orologi e cavalli

Per accedere all'area educativa del carcere milanese di Bollate, bisogna percorrere un corridoio lunghissimo. Sulla sinistra, i passi del visitatore sono scanditi da una serie ininterrotta di tondi orologi neri, dal quadrante bianco, simili a quelli delle stazioni ferroviarie, sempre e rigorosamente fermi sulle ore più disparate. Sulla parete di destra, lo spazio è intervallato da finestre sbarrate che danno su un pezzo di prato delimitato dal cemento delle mura di cinta. Lì corrono liberamente dei cavalli, nella maggior parte dei casi, sottratti alla malavita.

Non so se vi siano immagini più significative in grado di restituire il senso dell'esecuzione della pena e le sue contraddizioni.

Il tempo, per il detenuto, è prezioso, continuamente misurato: più la sabbia precipita dalla clessidra, più si avvicina il momento della libertà. Ma paradossalmente, in continuità con il passato, capita che il tempo in carcere sia fermo, non valga nulla, portando all'ozio, alla deresponsabilizzazione, all'inerzia e

all'isolamento del condannato, il quale vive la propria reclusione in una dimensione di rimpianto della società libera.

Benché fra le mura, invece, la corsa a briglie sciolte dei cavalli rinvia alla dimensione della vita libera, al di fuori della realtà carceraria, riconsegna all'osservatore il senso dello spazio e del movimento negato dallo stato di detenzione, richiama, e forse questo è il dato più significativo, l'importanza del prendersi cura dell'altrui benessere, senza distinzioni di sorta: i cavalli di Bollate possono correre perché alcuni detenuti, con l'aiuto dei volontari, li hanno curati, accuditi e accompagnati nella riconquista della libertà.

2. L'umanizzazione della pena ex art. 27 comma 3 Cost. e 3 Conv. eur. dir. uomo

A impedire che l'esecuzione penale si possa tradurre in un processo di «depersonalizzazione» del detenuto è l'art. 27 comma 3 Cost., il quale sancisce, al livello più alto tra le fonti, che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».

L'aspetto proibitivo del precetto, ossia che le pene non possono consistere in trattamenti disumani, si raccorda «alle più generali istanze di umanizzazione della pena detentiva»¹, in collegamento altresì con l'art. 13 comma 4 Cost. che esige la punizione di qualunque forma di «violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizione di libertà». Lo stesso art. 1 ord. penit. afferma che il «trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità» e «assicurare il rispetto della dignità della persona», con l'effetto di «porre la persona del detenuto decisamente al centro del sistema penitenziario»².

Un simile standard di tutela si evince pure dalle Convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, fra le quali, per il ruolo che oggi gioca la Corte di Strasburgo nella promozione dei diritti umani³, un compito fondamentale è svolto dall'art. 3 Conv. eur. dir. uomo, tanto sotto il profilo negativo quanto sul fronte positivo.

¹ V. GREVI-F. DELLA CASA-G. GIOSTRA, sub *art. 1*, in F. DELLA GIOSTRA-G. GIOSTRA (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*, Cedam, 2015, p. 6.

² V. GREVI, *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma*, in *Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario*, Zanichelli, 1981, p. 13.

³ G. UBERTIS-F. VIGANÒ, *Prefazione*, in G. UBERTIS-F. VIGANÒ (a cura di), *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, Giappichelli, 2016, p. XIX.

Circa il primo, la Carta di Roma impone agli Stati, inderogabilmente *ex art. 15 Conv. eur. dir. uomo*⁴, d'astenersi dal commettere violazioni dirette dell'art. 3 Conv. eur. dir. uomo. I detenuti, cioè, non devono sopportare sofferenze superiori a quelle insite in ogni forma di privazione della libertà personale, attraverso atti di tortura o mediante la loro sottoposizione a pene che rivestono carattere disumano e degradante⁵.

Ricchissima, purtroppo, la casistica di violazioni dell'art. 3 Conv. eur. dir. uomo: dalle condizioni oggettive della detenzione (ad es., nel nostro ordinamento, in conseguenza del sovraffollamento carcerario, delle precarie condizioni igieniche, della mancanza di areazione dei locali, ecc.), alla compatibilità del regime detentivo "comune" con lo stato di salute delle persone affette da gravi disturbi di tipo fisico o psichico; dalla sottoposizione del detenuto a particolari regimi carcerari, alla durata della pena (si pensi all'ergastolo)⁶.

Quanto al secondo aspetto, dagli artt. 3 e 1 Conv. eur. dir. uomo deriva il dovere degli Stati di adempiere a una serie di obblighi diretti a tutelare l'integrità psico-fisica dell'individuo. Tali obblighi positivi si articolano in: *obblighi di protezione* a fronte di condotte contrarie al dettato convenzionale, sia quando le stesse siano commesse da privati (si pensi, ad es., a una rissa fra detenuti) sia allorché la vittima sia una persona "affidata" alla custodia dello Stato (come accade appunto a chi è recluso in carcere); *obblighi di repressione* penale della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti, attraverso l'introduzione di norme incriminatrici idonee a esercitare, in concreto, un effetto dissuasivo; *obblighi procedurali*, dai quali si ricava il dovere per le autorità inquirenti d'avviare indagini rapide ed effettive dirette ad accertare l'eventuale violazione dell'art. 3 Conv. eur. dir. uomo da parte degli agenti statali o dei privati, punendo l'autore del relativo fatto⁷.

⁴ Sull'inderogabilità dei diritti facenti parte del c.d. "zoccolo duro" della Carta di Roma, cfr. S. BUZZELLI, sub *art. 15*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, cit., p. 321.

⁵ In applicazione del criterio della soglia minima di gravità, al cui riguardo cfr. A. COLELLA, sub *art. 3*, in *Corte di Strasburgo e giustizia penale*, cit., p. 66 (e alla quale si rinvia pure per l'individuazione delle tre categorie di condotte vietate dall'art. 3 Conv. eur. dir. uomo, *ivi*, p. 67).

⁶ Per un quadro esaustivo, cfr. A. COLELLA, sub *art. 3*, cit., p. 71 ss.

⁷ Cfr. A. COLELLA, sub *art. 3*, cit., p. 65.